



COMUNE DI CORTENO GOLGI

Provincia di Brescia

Codice Ente **10313** **COPIA**

DELIBERAZIONE N. 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di Prima convocazione - seduta in modalità telematica.

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI e determinazioni conseguenti.

L'anno **DuemilaVENTI**, addì **Sette** del mese di **Agosto** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
SABBADINI Ilario	X	
BIANCHI Luca	X	
CANTI Federico	X	
PEDRAZZI Stella	X	
MORANDA Simone		X
BIANCHI Eleonora		X
MARIOTTI Alberto	X	
RODONDI Gabriele		X
FIOLETTI Luca	X	
SAVARDI Giovanni	X	
TADDEI Giovanni	X	
Totali	8	3

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori:

Gottardi Giorgio	no
Negri Davide Pietro	si

Assiste l'adunanza in videoconferenza il Segretario comunale **AUSILIARI Dott. Matteo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SABBADINI ILARIO**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. **4** dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI e determinazioni conseguenti.

Il Sindaco introduce l'argomento dichiarando preliminarmente che, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno corrente, si era deciso di non procedere con l'approvazione del Piano Finanziario TARI perché si restava in attesa delle deliberazioni dell'ARERA, che avrebbero introdotto nuove modalità di calcolo del tributo.

Il DL del 17 marzo 2020 n. 18 relativo alle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID ha introdotto la facoltà per i Comuni di confermare le tariffe TARI del 2019 anche per il 2020.

Ciò premesso si intende approvare il nuovo Piano finanziario TARI, che nella sostanza non si discosta da quello del precedente esercizio finanziario, e che mantiene invariate le tariffe previgenti, prevedendo nel contempo l'introduzione per il corrente esercizio finanziario di una agevolazione pari al 30% per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, garantendone la copertura mediante le risorse destinate dal Governo mediante il fondo straordinario da destinare alle aree più colpite (Art. 112 del DL 34/20).

Uditi gli interventi di:

- **Il Consigliere Fioletti Luca** ribadisce che la scelta migliore è aiutare le Ditte che hanno sospeso le attività per via del lockdown o, in alternativa, le famiglie che sono effettivamente in stato di bisogno;

Stante le parole del Sindaco e del Consigliere Fioletti, l'assemblea tutta discute collegialmente su quali categorie di soggetti intervenire al fine della riduzione TARI, ai sensi di "legge";

Tutti insieme decidono di apportare le agevolazioni che sono specificato nel deliberato del presente atto;

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Preso atto che questo Consiglio, con propria deliberazione n. 09 in data 12.04.2014, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) il quale è composto da n. 3 Parti, di cui la

Seconda Parte istituisce appositamente il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio del Comune di Corteno Golgi ai fini di integrarne la normativa statale a norma di legge - in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione - ed in sostituzione, a partire dal 1° Gennaio 2014, dell'abrogato Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) (art.1, comma 704, L. 147/2013);

Preso atto in particolare che con la suddetta delibera n. 09/2014 ed il relativo Regolamento allegato questo Consiglio Comunale ha inteso istituire e disciplinare l'entrata nota come TARI avente natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667-668 dell'art. 1 della L. 147/2013, conformandosi tra l'altro alle disposizioni contenute nel DPR n. 158 del 27.04.1999;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato l'art 107 del DL "Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27 che:

- ✓ al comma 2 ha fissato al 31.07.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- ✓ al comma 5 stabilisce che "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito *in tre anni, a decorrere dal 2021*";

Dato atto che:

- ✓ l'art.138, del D.L. 19 maggio 2020, n.34 ha abrogato:
- ✓ il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
- ✓ il comma 4 dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 al 30 giugno 2020;
- ✓ si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

Ritenuto di approvare il piano economico finanziario e le conseguenti tariffe Tari nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, confermando le tariffe Tari già adottate per l'anno 2019;

Ritenuto inoltre necessario prevedere per l'annualità 2020 l'introduzione di una agevolazione pari al 30% per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (come da allegato B depositato in atti);

Preso atto che si provvederà alla copertura finanziaria del mancato gettito derivante dall'introduzione delle agevolazioni di cui al punto precedente mediante l'utilizzo delle risorse destinate dal Governo alle zone maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-19 (Zone Rosse) Art. 112 del DL 34/ 2020 e smi;

Richiamato il Piano Finanziario 2019 relativo al servizio di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 22/02/2019;

Visto il Piano Finanziario 2020, che seppur depositato in atti costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Visto il combinato disposto dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 e dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati rilasciati i pareri, che vengono allegati all'originale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili dei servizi;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni in Legge 24 Aprile 2020, n.27, il Piano Economico Finanziario TARI del 2020, che seppur depositato in atti costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
3. **di approvare** le tariffe risultanti dal piano finanziario dando atto che le medesime sono invariate rispetto a quelle 2019 approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 22/02/2019, come segue:

UTENZE DOMESTICHE:

UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA PARTE FISSA	TARIFFA PARTE VARIABILE
	Euro/mq.	Euro/mq.
Famiglie 1 componente	0,27	0,98
Famiglie 2 componenti	0,27	1,04
Famiglie 3 componenti	0,27	1,15
Famiglie 4 componenti	0,27	1,21
Famiglie 5 o più componenti	0,27	1,32

UTENZE NON DOMESTICHE:

ATTIVITA'		TARIFFA PARTE FISSA	TARIFFA PARTE VARIABILE
		Euro/mq.	Euro/mq.
1	Uffici	0,48	1,24
2	Negozi e laboratori	0,48	2,19
3	Bar, ristoranti ed esercizi pubblici	0,48	1,91
4	Alberghi e campeggi	0,48	1,52
5	Artigiani ed industrie	0,48	1,64
6	Altre attività	0,48	0,94

4. **di determinare**, in un'unica rata con scadenza il 30 novembre il termine di pagamento della Tari 2020, a seguito di trasmissione da parte del Comune dei modelli F24 (in deroga rispetto a quanto previsto all'art. 29 del Regolamento Comunale);
5. **di confermare**, anche per l'anno 2020, per la vocazione stagionale delle attività del territorio in quanto strettamente legate ai flussi turistici stagionali, in considerazione anche della attuale congiuntura economica fortemente sfavorevole che colpisce in particolar modo le attività, la riduzione di cui all'art. 22 del Regolamento sarà applicata automaticamente alle utenze non domestiche nella seguente misura:
 - a. **riduzione del 20%** della parte variabile per le seguenti attività di cui alla tabella dell'Allegato B, Parte Seconda del Regolamento:
 1. Uffici
 2. Negozi e laboratori
 5. Artigiani ed industrie
 6. Altre attività
 - b. **riduzione del 30%** della parte variabile per le seguenti attività di cui alla tabella dell'Allegato B, Parte Seconda del Regolamento:
 3. Bar, ristoranti ed esercizi pubblici
 4. Alberghi e campeggi
6. **di prevedere** per l'annualità 2020 l'introduzione di una agevolazione **pari al 30% per le utenze non domestiche** la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (come da allegato B depositato in atti);
7. **di provvedere** alla copertura finanziaria del mancato gettito derivante dall'introduzione delle agevolazioni di cui al punto precedente mediante l'utilizzo delle risorse destinate dal Governo alle zone maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-19 (Zone Rosse) Art. 112 del DL 34/ 2020 e smi;
8. **di precisare** che le tariffe sopra illustrate avranno efficacia a partire dal 1° Gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448, in quanto in invarianza rispetto alla annualità 2019;
9. **di inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art.13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n.34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art.13;
10. **di dichiarare**, con successiva e separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Sabbadini Ilario

IL SEGRETARIO

F.to Ausiliari Dr. Matteo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addi 16 OTT. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ausiliari Dr. Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ausiliari Dr. Matteo

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addi 16 OTT. 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE